

(Con la sentenza n.10338/2013 la Cassazione ha affrontato la questione del trasferimento del lavoratore disabile ad altra sede di lavoro. La Cassazione ha stabilito che l'inamovibilità è connessa alla gravità dell'handicap, soprattutto se lo spostamento imposto incide negativamente sul suo handicap o ne è diretta conseguenza; ha stabilito altresì che l'accertamento della gravità è competenza della Commissione costituita presso le ASL. Ne deriva che se manca il requisito della gravità, il trasferimento del lavoratore è legittimo.

Sent. Cass. n. 10338 del 03/05/2013

fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino - Archivio Aperto)